



SOMMARIO

1. SOCIETAS DELINQUERE POTEST	3
1.1. LE FONTI	3
1.2. SOGGETTI DESTINATARI	3
1.3. PRINCIPI GENERALI	4
1.3.1. PRINCIPIO DI LEGALITÀ	4
1.3.2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	4
1.4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	5
1.5. I CRITERI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ	6
1.6. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
1.7. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ	8
1.8. SANZIONI	12
1.8.1. SANZIONE PECUNIARIA	12
1.8.2. SANZIONI INTERDITTIVE	13
1.8.3. LA CONFISCA	15
1.8.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	15
1.8.5. MISURE CAUTELARI	15
1.8.6. IL TENTATIVO	16
1.9. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DELL'ENTE	16
2. IL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	18
2.1. FINALITÀ	18
2.2. IDONEITÀ DEL MODELLO	19
2.3. REALTÀ AZIENDALE DI MODENA CENTRO PROVE S.R.L.	20
2.3.1. LA STORIA DELLA SOCIETÀ	20
2.3.2. LE POLITICHE AZIENDALI E I SISTEMI DI GESTIONE	20
2.3.3. ASSETTO SOCIETARIO	20
2.3.4. RAPPORTI INFRAGRUPPO	20
2.4. STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL MODELLO	21
2.5. ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI GESTIONE	22
2.5.1. AREE A RISCHIO	22
2.5.2. PROTOCOLLI DI GESTIONE E PROCEDURE OPERATIVE	26
2.5.3. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE	26
2.6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	28
2.7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NELLA STRUTTURA AZIENDALE	28
2.7.1. INFORMATIVA	28
2.7.2. FORMAZIONE	29
2.8. CODICE ETICO	30
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4. SISTEMA SANZIONATORIO	31

1. SOCIETAS DELINQUERE POTEST

1.1. LE FONTI

Il decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. n. 231/2001" o il "Decreto") – in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – detta la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato". Detto Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto le società possono essere ritenute "responsabili" per determinati reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001). La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Giova precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente non si sostituisce alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato, bensì si aggiunge a essa.

Tale ampliamento di responsabilità, difatti, mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da Amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle Società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.

1.2. SOGGETTI DESTINATARI

Il decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 si applica a tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico (articolo 1 comma 2).

Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (articolo 1 comma 3).

Da quanto precede discende che la disciplina ex decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 si applica a tutte le persone giuridiche private, nonché a tutti gli enti privati privi di personalità giuridica, ivi comprese le società di fatto, le società irregolari e le associazioni non riconosciute ⁽¹⁾.

1.3. PRINCIPI GENERALI

1.3.1. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Sotto la rubrica «Principio di legalità», l'articolo 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 afferma che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da quanto precede discende che, affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, è necessario, da un lato, che la legge preveda espressamente la sua responsabilità in relazione a quello specifico reato e, dall'altro lato, che il fatto, all'atto della sua consumazione, fosse espressamente previsto dalla legge come reato.

1.3.2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Sotto la rubrica «Reati commessi all'estero», l'articolo 4 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 regola l'efficacia spaziale della disciplina in esame, passando in rassegna i casi in cui l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato commesso all'estero.

Premesso che per determinare il fatto che un reato sia stato commesso o meno all'estero occorre avere riguardo alla disciplina prevista dall'articolo 6 comma 2 codice penale ⁽²⁾, l'articolo 4 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 configura la responsabilità dell'ente in tutti i casi in cui, in relazione al reato commesso all'estero, debba essere punita anche la persona fisica che l'ha commesso ex articoli 7 ⁽³⁾, 8 ⁽⁴⁾, 9 ⁽⁵⁾ e 10 ⁽⁶⁾ codice penale.

⁽¹⁾ GENNAI-TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Milano, 2001, 15.

⁽²⁾ A mente della quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione.

⁽³⁾ Articolo 7 codice penale: E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

⁽⁴⁾ Articolo 8 codice penale: Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

⁽⁵⁾ Articolo 9 codice penale: Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;
- che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

1.4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I criteri di attribuzione della responsabilità per un fatto costituente reato sono passati in rassegna dagli articoli 5, 6 e 7 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, che rispecchiano la necessità, affermata dall'articolo 11 comma 1 lett. e) legge-delega 29-9-2000, n. 300, di selezionare, in modo rigoroso, le condotte rilevanti sotto il profilo vuoi oggettivo, vuoi soggettivo.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

Sotto il primo profilo, a mente dell'articolo 5 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, la responsabilità per un fatto costituente reato può derivare dalla commissione del reato stesso ad opera:

- di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

(⁶) Articolo 10 codice penale: Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

- di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)].

Con l'avvertenza, come sopra precisato, che l'anzidetta responsabilità sorge unicamente laddove il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente - concetto, questo, ribadito dall'articolo 5 comma 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 laddove afferma che l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi -.

Allorquando il reato è stato commesso da **persone in posizione apicale** - i.e. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso -, l'onere della prova circa l'insussistenza dell'illecito amministrativo - afferma l'articolo 6 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 - grava sull'ente, che, andrà esente da responsabilità unicamente laddove provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera a)].

Allorquando, invece, il reato è stato commesso da **persone sottoposte all'altrui direzione o all'altrui vigilanza**, l'ente - afferma l'articolo 7 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 - sarà ritenuto responsabile unicamente laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività.

La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

1.5. I CRITERI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto, all'art. 6 comma 1, prevede una specifica forma di esimente della responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, quest'ultimo si sia dotato e abbia

efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato.

Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- i soggetti in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reato commesso da **soggetti apicali**, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la società riesce a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Per i reati commessi dai **soggetti subordinati**, l'ente risponde invece solo se venga provato che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*» che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

1.6. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente, ancorché dipendente dalla commissione di un reato, è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato stesso.

Come posto in luce in sede di Relazione Governativa al decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, l'art. 8 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 chiarisce in modo inequivocabile come quello dell'ente sia un

titolo autonomo di responsabilità, pur derivante dalla commissione di un reato, che il giudice penale può essere chiamato a conoscere sebbene si trovi nell'impossibilità di instaurare o proseguire il processo nei confronti della persona fisica. Se, infatti, il meccanismo punitivo è stato congegnato in modo tale da rendere le vicende processuali delle persone fisiche e quelle dell'ente tra loro strettamente correlate, ciò non toglie che, in talune limitate ipotesi, l'inscindibilità tra le due possa venir meno.

A mente dell'articolo 8 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, infatti, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile;
- il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

1.7. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il catalogo proprio dei reati-presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 consta di:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (Art. 24):
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
 - malversazione a danno dello Stato;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Documenti informatici;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):
 - Associazione a delinquere;
 - Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.;
 - Associazione di tipo mafioso;
 - Scambio elettorale politico mafioso;
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Reati propri contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (Art. 25):
 - concussione;
 - induzione indebita a dare o promettere altra utilità;
 - corruzione per l'esercizio della funzione;
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
 - corruzione in atti giudiziari;
 - istigazione alla corruzione;
 - Traffico di influenze illecite;
- Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
 - Alterazione di monete;
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
 - Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1):
 - Turbata libertà dell'industria e del commercio;
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - Frodi contro le industrie nazionali;
 - Frode nell'esercizio del commercio;
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- Reati societari (Art. 25-ter):
 - False comunicazioni sociali;
 - Fatti di lieve entità;
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate;
 - Impedito controllo;
 - Indebita restituzione dei conferimenti;
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - Formazione fittizia del capitale;
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - Corruzione tra privati;
 - Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Illecita influenza sull'assemblea;
 - Aggiotaggio;
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1):
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Prostituzione minorile;
 - Pornografia minorile;
 - Detenzione di materiale pornografico;
 - Pornografia virtuale;
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - Tratta di persone;

- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Adescamento di minorenni;
- Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies);
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):
 - Omicidio colposo;
 - Lesioni colpose gravi o gravissime;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):
 - Ricettazione;
 - Riciclaggio;
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Autoriciclaggio;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):
 - Art. 171 commi 1 lett. a bis e 3 l. 22 aprile 1941 n. 633;
 - Art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633;
 - Art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633;
 - Art. 171 septies l. 22 aprile 1941 n. 633;
 - Art. 171 octies l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies):
 - Inquinamento ambientale;
 - Disastro ambientale;
 - Delitti colposi contro l'ambiente;
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
 - Artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260 bis e 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - Artt. 1, 2, 3 bis e 6 l. 7 febbraio 1992 n. 150;
 - Art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549;
 - Artt. 8 e 9, d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);

- Reati in tema di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*):
 - Frode in competizioni sportive;
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- Reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*):
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

1.8. SANZIONI

Le sanzioni previste dall'art. 9 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Come correttamente osservato, le anzidette sanzioni, se, per un verso, sono connotate da effettività, proporzionalità e dissuasività - ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1 lettera f] legge-delega 29-9-2000, n. 300 – per l'altro verso, mirano:

- ad aggredire il patrimonio aziendale, nonché ad incrinare l'immagine aziendale sul mercato;
- ad incidere sulla struttura organizzativa aziendale, nonché a modificarne l'azione e, conseguentemente, i meccanismi decisionali (7).

1.8.1. SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria è infettibile, infatti l'art. 10, comma 1, d.lgs. 231/2001 precisa che "per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria".

Sono previsti, all'art. 12 D.lgs. 231/2001, casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

(7) PRESUTTI-BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, 180.

- della metà, e comunque non superiore a 103.291 euro se:
 - l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- dalla metà ai due terzi se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha adempiuto ad entrambe le condizioni previste dal punto precedente.

L'ammontare della sanzione pecuniaria non è determinato in base al tradizionale modello per somma complessiva previsto dall'articolo 133 bis codice penale, bensì in base all'innovativo modello per quote.

L'anzidetto modello, più precisamente, prevede che il giudice:

- fissi l'ammontare del numero di quote - che, ex articolo 10 comma 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, non può essere inferiore a 100 né superiore a 1.000 -, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, nonché le condotte riparatorie e riorganizzative poste in essere dallo stesso dopo la commissione del reato;
- determini il valore monetario della singola quota - che, ex articolo 10 comma 3 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, oscilla tra un minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549 -, tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo - specifica l'articolo 11 comma 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 - di assicurare l'efficacia della sanzione.

A tale ultimo fine, il giudice potrà consultare i bilanci e le scritture contabili dell'ente, nonché valutare dimensioni e posizione di mercato proprie dello stesso ⁽⁸⁾.

1.8.2. SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive si applicano *in aggiunta* alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

⁽⁸⁾ PRESUTTI-BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, 183.

Le sanzioni interdittive passate in rassegna dall'articolo 9 comma 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come posto in luce in sede di Relazione Governativa al decreto legislativo 8-6-2001, n. 231, in materia di sanzioni interdittive, il legislatore ha inteso adottare un modello sanzionatorio che ancorasse la minaccia a presupposti applicativi particolarmente rigorosi, funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni protetti.

In quest'ottica, l'anzidetto modello non punta ad una punizione indiscriminata ed indefettibile, quanto, piuttosto, a privilegiare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio di commissione di reati, previa eliminazione delle conseguenze prodotte dall'illecito.

Le sanzioni interdittive - aventi durata limitata, non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (articolo 13 comma 2 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231) - possono avere ad oggetto unicamente la specifica attività - *i.e.* lo specifico ramo d'azienda - dalla quale è scaturito l'illecito (art. 14 comma 1 decreto legislativo 8-6-2001, n. 231).

Il giudice ne determina il tipo e la durata in base ai criteri indicati nell'art. 11 d.lgs. 231/2001 (già sopra esposti in relazione alle sanzioni pecuniarie).

Carattere comune alle stesse è rappresentato dalla loro portata incapacitante, che si traduce o nell'effetto di paralizzare *tout court* l'attività dell'ente (articolo 9 comma 2 lettera a) decreto legislativo 8-6-2001, n. 231) o nell'effetto di limitarne la capacità giuridica (articolo 9 comma 2 lettere b), c) ed e) decreto legislativo 8-6-2001, n. 231) o, infine, nell'effetto di sottrarre allo stesso risorse finanziarie (articolo 9 comma 2 lettera c) decreto legislativo 8-6-2001, n. 231).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso),
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato,

- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

1.8.3. LA CONFISCA

La confisca, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 231/2001, «è sempre disposta, con la sentenza di condanna» e si configura, dunque, come la conseguenza diretta della stessa.

Oggetto di tale provvedimento ablativo è il prezzo o il profitto del reato conseguito dall'ente, ad esclusione della parte che può essere restituita alla persona danneggiata.

È ammessa, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'anzidetto art. 19, la confisca per equivalente: la stessa, infatti, può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Così come la confisca "tradizionale", anche la confisca per equivalente prescinde dalla valutazione prognostica di pericolosità (tipica delle misure di sicurezza patrimoniali ex art. 240 comma 1 c.p.) connessa alla disponibilità - in capo al titolare - di cose servite o utilizzate per commettere il reato, potendo investire anche oggetti del tutto estranei alla commissione del reato, ma comunque rientranti nella pertinenza della *societas* condannata e purché il loro valore sia equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato.

1.8.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 18, prevede inoltre che, quando nei confronti dell'Ente sia stata applicata una sanzione interdittiva, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.8.5. MISURE CAUTELARI

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente. In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le

garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.8.6. IL TENTATIVO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.9. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DELL'ENTE

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In proposito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma che *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata,
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

2. IL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

2.1. FINALITÀ

Perché il Modello possa operare quale esimente della responsabilità dell'ente, è necessario che lo stesso risulti idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e che sia efficacemente attuato. Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- prevedere nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

2.2. IDONEITÀ DEL MODELLO

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Tuttavia, data l'ampiezza delle tipologie di enti presenti nella varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico.

Le Linee Guida elaborate da Confindustria – che qui si intendono richiamate –, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, le diverse componenti del Modello dovranno, in ogni caso, integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, ovvero:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessun soggetto può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Risulta, tuttavia, opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che hanno necessariamente carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

2.3. REALTÀ AZIENDALE DI MODENA CENTRO PROVE S.R.L.

2.3.1. LA STORIA DELLA SOCIETÀ

Modena Centro Prove s.r.l. è un laboratorio di prova ed analisi che opera nel settore delle analisi chimiche e dei servizi tecnologici.

Nasce a metà degli anni '80 come laboratorio accorpato alle Acciaierie di Modena, per poi divenire un laboratorio conto terzi quando l'acciaieria interruppe la produzione alla fine degli anni '80.

È proprio in questo periodo che si sviluppano due nuove Sezioni che tutt'oggi affiancano la "Sezione Metallurgia": la "Sezione Ecologia" e la "Sezione Ceramica".

Questa diversificazione di servizi fa di Modena Centro Prove s.r.l. una struttura completa all'interno di un contesto produttivo sempre più esigente ed in continua evoluzione.

Il laboratorio Modena Centro Prove oggi continua ad operare nel pieno rispetto degli standard qualitativi, cogenti e volontari, che lo hanno posto sul mercato come società leader, unica nel proprio settore per la completa gamma di servizi di prova forniti.

2.3.2. LE POLITICHE AZIENDALI E I SISTEMI DI GESTIONE

(Omissis)

2.3.3. ASSETTO SOCIETARIO

(Omissis)

2.3.4. RAPPORTI INFRAGRUPPO

Tutti i rapporti infragruppo sono gestiti nel pieno rispetto delle normative vigenti, nonché in ossequio ai principi esposti nel Codice Etico.

La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

Qualora altre Società facenti parte del Gruppo si dotino di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nominino un proprio OdV, occorrerà uno scambio di informazioni e un periodico confronto tra gli Organismi delle varie Società.

2.4. STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL MODELLO

Giova premettere che l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, consente di introdurre un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, in grado di migliorare gli standard di comportamento adottati dalla Società.

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli adottato dalla Società.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i destinatari del Modello stesso (dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, ecc.), chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Modello di MODENA CENTRO PROVE S.R.L. risulta così strutturato:

- Parte generale
- Codice Etico
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema sanzionatorio
- Parte speciale (intro)
- Parte speciale A
- Parte speciale B
- Parte speciale C
- Parte speciale D
- Parte speciale E
- Parte speciale F
- Parte speciale G
- Parte speciale H
- Parte speciale I
- Parte speciale J
- Parte speciale K
- Parte speciale L
- Parte speciale M
- Parte speciale N
- Parte speciale O
- Parte speciale P
- Parte speciale Q

- Parte speciale R
- Parte speciale S
- Parte speciale T
- Parte speciale U
- Parte speciale V
- Procedure operative

2.5. ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI GESTIONE

2.5.1. AREE A RISCHIO

La metodologia adottata per l'individuazione delle aree a rischio e la quantificazione e valutazione dello stesso per singola area è quella dettagliatamente descritta nel documento "Parte speciale (intro)", facente parte del Modello stesso.

Sulla base di tale metodo, sono state individuate – per le varie categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 – le seguenti aree a rischio, suddivise tra quelle attività configurabili nell'area amministrativa/commerciale e quelle configurabili nell'area operativa.

➤ **REATI COMUNI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI PROPRI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI IN TEMA DI FALSITA' (ART. 25 BIS)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)**

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI ALTRE UTILITA', AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATO EX ART. 377 BIS C.P. (ART. 25 DECIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI TRANSAZIONALI (PREVISTI DALLA LEGGE N. 146/2006)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

➤ **REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)**

Aree a rischio area amministrativa/commerciale

(Omissis)

Aree a rischio area operativa

(Omissis)

Non sono invece ragionevolmente configurabili, in relazione all'attuale attività aziendale di MODENA CENTRO PROVE S.R.L., rischi di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società dei seguenti reati:

- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1);
- i reati in tema di abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- Reati in tema di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*);

- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 12, L. n. 9/2013 (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).

2.5.2. PROTOCOLLI DI GESTIONE E PROCEDURE OPERATIVE

Al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati ad un "livello accettabile" ⁽⁹⁾ la Società è tenuta a predisporre controlli e presidi preventivi.

Il sistema di controlli adottato, anche in base a quanto dettato dalle Linee Guida di Confindustria, deve articolarsi nei seguenti elementi:

- adozione di un Codice Etico;
- previsione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro in relazione all'attribuzione di responsabilità;
- previsione di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali;
- separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Alla luce dei rischi mappati e del sistema di controlli presente, sono state pertanto formalizzate e redatte:

- le parti speciali del Modello relative alle fattispecie di reato, a Codice Etico, sistema sanzionatorio e Regolamento dell'OdV;
- i protocolli preventivi predisposti per ciascuna area a rischio, oggetto di dettagliata analisi nelle procedure operative, alle quali si rinvia.

2.5.3. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

L'art. 6 comma 2 lett. c) D.lgs. 231/2001 prevede l'obbligo, in capo alla Società, di prevedere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

⁽⁹⁾ La definizione di "rischio accettabile" si pone in relazione anche al generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad *impossibilia nemo tenetur*, che rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, di difficile individuazione.

Giova precisare tuttavia che la nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

A tal proposito, Modena Centro Prove S.r.l. ha previsto alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della Società;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici.

La società, in aggiunta a quanto previsto dai singoli protocolli preventivi, si ispira nella propria attività – anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “best practices” internazionali – ai seguenti Principi Generali di Prevenzione:

- **Norme:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.
- **Poteri autorizzativi di spesa e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti richiesti dalla legge.
- **Tracciabilità:**
 - ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- **Attività di monitoraggio:** è finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa.

2.6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il Modello e i relativi allegati devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il C.d.A. delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'OdV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il C.d.A. circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo conserva, in ogni caso, specifici compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo al C.d.A.

2.7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NELLA STRUTTURA AZIENDALE

2.7.1. INFORMATIVA

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza

di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni. La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

La Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Al momento dell'adozione del Modello viene inviata a tutti i dipendenti, soggetti apicali e collaboratori una comunicazione volta ad avvisare che Modena Centro Prove S.r.l. si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Analoga comunicazione circa l'adozione del Modello viene inoltrata anche a clienti e fornitori della Società.

Verrà inoltre richiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

2.7.2. FORMAZIONE

L'attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge e deve, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Viene fornita a tutti i dipendenti e soggetti apicali della società apposita formazione focalizzata sui contenuti del Modello.

Detta attività di formazione viene rinnovata con cadenza periodica al fine di rendere noti eventuali mutamenti normativi o aggiornamenti del Modello, nonché al fine di formare adeguatamente anche i soggetti neo assunti.

A conclusione degli eventi formativi, i partecipanti dovranno compilare un foglio di presenza, attestando, così, l'avvenuta partecipazione al momento formativo.

Della formazione effettuata viene tenuta traccia formale.

La formazione dell'OdV viene concordata congiuntamente ad un consulente esterno alla Società, esperto o in materia di responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. n. 231/2001) e in materie penalistiche.

Detta formazione è volta a fornire all'Organismo di Vigilanza, da un lato una comprensione tecnica elevata del Modello, dall'altro lato strumenti utili per adempiere al proprio incarico di controllo.

Tale formazione può avvenire mediante la partecipazione a convegni o seminari in materia di d.lgs. n. 231 del 2001, mediante riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. n. 231/2001) o in materie penalistiche.

2.8. CODICE ETICO

Il Codice Etico di Modena Centro Prove S.r.l. è uno strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Tuttavia, il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la Società.

Sotto tale profilo, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico pertanto costituisce parte integrante del Modello.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato al tale organismo istituito dalla società.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Per quanto concerne le funzioni, i compiti, i poteri, gli obblighi dell'OdV, nonché i flussi informativi verso quest'ultimo, si rinvia a quanto più precisamente dettagliato nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" (documento facente parte del Modello).

4. SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dai CCNL applicabili a Modena Centro Prove s.r.l.;
- **pubblicità:** la Società dà massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca;
- **contraddittorio:** la Società garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;

- **gradualità:** le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della specifica infrazione, di tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
 - del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
 - del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
 - del coinvolgimento di altre persone;
 - degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
 - di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.
- **tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole dall'apertura del procedimento stesso.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.